

REGOLAMENTO N. 21 DEL 28 MARZO 2008 IN MATERIA DI TARIFFE E RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**Esiti della pubblica consultazione**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento in materia di riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”).

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 4 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\);](#)
- [Consiglio Nazionale degli Attuari ;](#)
- [Gruppo Assicurativo Aviva;](#)
- [Associazione Professionale Parametrica.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell’Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

Art. 7 (Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe)**Comma 3**

Il Consiglio Nazionale degli Attuari e l’ANIA evidenziano la difficoltà, da parte delle imprese, di effettuare le verifiche di sostenibilità delle basi tecniche diverse da quelle finanziarie eventualmente desunte da esperienze internazionali.

Tenuto conto della presumibile mancanza di informazioni sui rischi assicurati a livello locale, viene proposto di sostituire il termine “*verificano*” con il termine “*documentano*” anche al fine di non prevedere per le imprese attività aggiuntive, nel caso in cui dette analisi siano già prodotte a livello di gruppo societario.

Proposta parzialmente accolta. Il comma 3 è stato riformulato sostituendo il termine “*verificano*” con il termine “*valutano*” al fine di prevedere, in ogni caso, che le singole

imprese si facciano carico di operare valutazioni autonome le quali, in caso di informazioni carenti sui rischi assicurati, possono essere anche solo di natura qualitativa.

Commi 4 e 5

Il Consiglio Nazionale degli Attuari propone, nell'ambito delle verifiche sulla tenuta delle basi demografiche e delle altre basi tecniche utilizzate nella determinazione delle tariffe, di evidenziare la significatività statistica dei risultati che possano comportare la revisione del tariffario. Chiede inoltre di chiarire la portata del concetto di "omogeneità dei rischi" nell'ambito delle tariffe collettive.

Proposte accolte. I commi sono stati riformulati per fini di maggior chiarezza.

Art. 8 (Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici)

Comma 3

A parere del Consiglio Nazionale degli Attuari, il vincolo di cui al comma 3, lettera b), secondo il quale la modifica delle basi demografiche - conseguente a variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico - debba anche trovare conferma nelle rilevazioni condotte dalle imprese sul proprio portafoglio assicurativo, genererebbe un diverso vantaggio competitivo tra le imprese con e senza portafoglio di rendite in pagamento.

Viene quindi suggerito di consentire la possibilità di far riferimento anche a dati assicurativi di mercato eventualmente sottoposti alla verifica da parte dell'Autorità di controllo.

La proposta è stata accolta prevedendo che possano essere apportate modifiche alle basi demografiche qualora le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo oppure, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, siano confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.

Art. 9 (Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti)

Il Consiglio Nazionale degli Attuari ha espresso osservazioni analoghe a quelle formulate in relazione ai piani individuali pensionistici di cui all'articolo 8 del Regolamento.

Si rinvia alle considerazioni formulate al precedente punto.

Art. 11 (Principi generali sul tasso annuo massimo garantibile)

Comma 2

L'ANIA, in relazione alla disposizione che disciplina il limite del tasso di interesse garantibile con riferimento ai contratti espressi in euro, segnala la necessità di chiarire se la formulazione della norma includa anche i contratti in quote o valute, il cui controvalore sia espresso in euro.

Si conferma che l'ambito di applicazione delle norme sul tasso annuo massimo di interesse garantibile, di cui al Capo III del Titolo II del Regolamento, si riferisce a tutti i contratti con

garanzia espressi in euro. Pertanto, in tale fattispecie, risultano compresi anche i casi di contratti in quote, il cui controvalore sia espresso in euro.

Per tutti i contratti in valuta, posto che non viene introdotta con il Regolamento una specifica disciplina, in materia di tasso massimo garantibile, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 33, comma 2 del Codice, ed in particolare, in linea con la Direttiva 2002/83/CE, i limiti del 60% del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Per maggior chiarezza si è ritenuto comunque di modificare la rubrica "Tasso annuo massimo garantibile" del Capo III, inserendo le parole "per i contratti espressi in euro".

Art. 19 (Disposizioni particolari sui contratti con idonea e specifica provvista di attivi)

Comma 1

L'ANIA, nell'osservare che la disposizione riguarda i contratti a premio unico con idonea e specifica provvista di attivi, le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, richiede chiarimenti circa le modalità di collegamento tra tali tipologie di contratti ed il rendimento di una gestione separata.

Inoltre, viene suggerito, in via generale, di chiarire se per "contratti con generica provvista di attivi" debbano intendersi, per esclusione, le fattispecie contrattuali non rientranti nell'idonea e specifica provvista di attivi.

Per maggiore chiarezza è stata rivista la formulazione dell'articolo 19, comma 1, precisando che le deroghe sui limiti del tasso massimo garantibile, previste agli articoli 15 e 16 del Regolamento, non trovano applicazione per i contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo nonché per i contratti a premio ricorrente.

In merito all'ulteriore chiarimento richiesto, è stato precisato agli articoli 15 e 16 del Regolamento, che per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi, le norme in materia di tasso massimo garantibile debbono intendersi come deroghe alle disposizioni applicabili agli altri contratti rientranti nella generica provvista di attivi di cui all'articolo 13, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 33 comma 4 del Codice.

Art. 21 (Valutazione della tariffa)

Comma 3

Il Consiglio Nazionale degli Attuari, in ordine all'analisi prospettica di redditività della tariffa in capo all'attuario incaricato - volta a verificare che le basi tecniche impiegate dall'impresa ed i relativi premi siano adeguati a far fronte a tutte le prestazioni assicurate e a tutti i costi - propone di sostituire il termine "adeguati" con il termine "sufficienti". A parere del Consiglio Nazionale degli Attuari il concetto di adeguatezza implicherebbe l'inclusione, nelle analisi dell'attuario incaricato, di valutazioni concernenti il margine industriale compensativo dell'alea d'impresa, elemento strategico gestionale che esulerebbe dalle competenze del professionista.

La formulazione della norma non intendeva imporre all'attuario incaricato valutazioni con riferimento agli elementi strategico gestionali dell'impresa connessi alla tariffa, ma aveva come obiettivo quello di richiedere che il giudizio sulla tariffa espresso dall'attuario incaricato fosse supportato anche da un'analisi di redditività (c.d. *profit test*). Tenuto conto dell'osservazione, per maggior chiarezza, è stato comunque riformulato il testo del comma 3 in coerenza con gli schemi di giudizio sulla tariffa riportati nell'allegato 1.

Inoltre, al paragrafo 9 della Relazione tecnica sulle tariffe è stato precisato che l'attuario, nelle analisi di redditività sulla tariffa, deve tenere conto di ipotesi di natura statistico attuariale, di spesa, di rendimento, di natura inflattiva, nonché dei *target* produttivi come indicati dall'impresa.

Art 22 (Monitoraggio sulle garanzie finanziarie)

Comma 3

L'ANIA ed il Consiglio Nazionale degli Attuari osservano che le comunicazioni, di cui al comma 3, in capo all'attuario incaricato - da rendere all'impresa qualora questi abbia ragione di ritenere che i tassi annui massimi di interesse garantibili possano subire una riduzione tale da richiedere la necessità di abbassare i livelli dei tassi garantiti sui nuovi contratti - implicano adempimenti e responsabilità che esulano dall'area di competenza del professionista.

Proposta accolta. Il comma 3 è stato eliminato in considerazione del fatto che l'impresa è comunque tenuta al rispetto delle norme sul tasso massimo garantibile e quindi alla verifica dell'andamento dei tassi nel tempo.

Art. 23 (Relazione tecnica sulla tariffa)

Comma 1

Il Consiglio Nazionale degli Attuari sottolinea l'impossibilità per l'attuario incaricato di poter esprimere un giudizio sulla tariffa qualora le basi tecniche impiegate dall'impresa siano desunte da esperienze internazionali e suggerisce il rafforzamento del concetto di verifica della bontà e sostenibilità delle stesse a posteriori.

Proposta non accolta. Posto che la verifica della sostenibilità nel tempo delle basi tecniche rientra comunque tra gli obblighi già previsti in ambito regolamentare in capo all'impresa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, si richiama quanto previsto all'articolo 32, comma 3 del Codice che dispone, senza alcuna deroga, che "la valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa". Pertanto, in ogni caso, l'attuario incaricato deve essere, *a priori*, consapevole delle fonti statistiche e delle modalità di costruzione delle basi tecniche che l'impresa intende utilizzare nella costruzione delle proprie tariffe. Eventuali criticità operative e valutative da parte dell'attuario incaricato potranno essere riportate nel paragrafo 10. Osservazioni della Relazione tecnica sulla tariffa.

Comma 2

L'ANIA osserva che l'obbligo di allegare un'analisi di redditività alla relazione tecnica sulla tariffa appare eccessivo in quanto l'attuario incaricato, pur dovendo effettuare tali analisi per poter valutare la congruità della tariffa, non appare obbligato a renderle pubbliche.

La proposta non è accolta in quanto la relazione tecnica sulla tariffa non è pubblica dovendo essere conservata presso l'impresa.

Comma 4

Il Consiglio Nazionale degli Attuari ritiene che non possa essere di competenza dell'attuario incaricato esprimere un giudizio sull'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi tecniche

precisando che essa è limitata ad una scelta in funzione di strategie, anche commerciali, dell'impresa.

Proposta non accolta. Il Regolamento vincola la possibilità dell'impresa di modificare, nel corso della durata contrattuale, le basi tecniche dei contratti PIP, fondi pensione aperti e LTC, al rispetto dei limiti e delle condizioni indicate agli articoli 8, 9 e 10 che, peraltro, sono riconducibili esclusivamente a motivazioni tecniche e non di natura strategica o commerciale. L'attuario incaricato, conseguentemente, è chiamato ad effettuare una propria valutazione sulla nuova tariffa applicata dall'impresa, per verificare che essa sia stata definita nel rispetto delle norme e delle condizioni stabilite dal Regolamento.

Art. 24 (Altri adempimenti sulle tariffe)

Il Consiglio Nazionale degli Attuari osserva che, senza una previsione normativa sui limiti temporali o di esplicita indicazione dei livelli che rappresentano situazioni di rischio e di turbativa rispetto ad una prudente ed equilibrata gestione dell'impresa, il giudizio dell'attuario incaricato che dovrebbe portarlo a segnalare all'impresa l'esigenza di interrompere l'emissione di contratti che consentono di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, solo mediante ricorso a mezzi propri dell'impresa, non possa che essere soggettivo e pertanto propone l'abolizione di tale norma.

Proposta parzialmente accolta. L'articolo è stato riformulato prevedendo, in coerenza con quanto già previsto al paragrafo 4), punto 3, delle *"Regole applicative dei principi attuariali e linee guida per l'attuario incaricato delle compagnie di assicurazione sulla vita"* emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari e riconosciute da questa Autorità il 10 dicembre 1997, che l'attuario incaricato segnali tempestivamente all'impresa la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire tale tipologia di contratti.

Art. 27 (Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche)

Comma 3

L'ANIA ritiene che la previsione secondo cui le imprese devono mettere a disposizione del pubblico le basi ed i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche possa rappresentare uno svantaggio competitivo per le compagnie di assicurazione e propone l'abolizione di tale norma.

Proposta non accolta. La disposizione riproduce l'articolo 25, comma 15 del d.lgs.174/95, che recepiva la corrispondente disposizione della Direttiva 92/96/CEE (ora confluita nella Direttiva 2002/83/CEE).

Art. 28 (Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

Comma 1

Il Gruppo Assicurativo Aviva propone di sostituire il riferimento al TMG quale tasso massimo di interesse per l'attualizzazione dei flussi da utilizzare nel calcolo delle riserve tecniche, con il TMO, ovvero con il tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari dello Stato come definito all'articolo 12 del Regolamento.

Proposta non accolta. La Direttiva 2002/83/CEE dispone, richiamando il principio di prudenza, che il tasso massimo di interesse da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti con garanzia deve essere stabilito dall'Autorità competente in misura comunque non superiore, per i contratti con generica provvista di attivi, al 60% del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato.

Art. 31 (Riserva spese) e Art. 34 (Riserva per spese future dei contratti i cui attivi sono valutati al prezzo di acquisizione)

Il Consiglio Nazionale degli Attuari, l'ANIA, l'Associazione Professionale Parametrica e il Gruppo Assicurativo Aviva osservano che, nella determinazione delle riserve per spese future di cui all'articolo 31, oltre ai caricamenti sui premi futuri da incassare, sarebbe opportuno tener conto anche di ulteriori fonti di finanziamento quali ad esempio le commissioni future di gestione gravanti sui fondi.

L'ANIA aggiunge che, oltre alle commissioni di gestione, si dovrebbe considerare nella valutazione della riserva per spese future anche il sovrareddito finanziario.

Il Consiglio Nazionale degli Attuari chiede di chiarire se le ipotesi sulle spese amministrative future su cui calcolare le riserve di cui all'articolo 31, debbano essere quelle stimate all'epoca della definizione della tariffa ovvero quelle aggiornate al momento della valutazione e, in questo secondo caso, le modalità con cui applicare l'articolo 49, comma 2 del Regolamento relativo alla previsione di una riserva aggiuntiva per spese.

Con riferimento all'articolo 34 il Consiglio Nazionale degli Attuari e l'ANIA chiedono di chiarire come debba essere calcolata la riserva per spese future nel caso in cui le spese amministrative e le provvigioni non coincidano con i caricamenti previsti in tariffa.

Con riferimento alle norme sulla costituzione delle riserve per spese future appare opportuno, preliminarmente, evidenziare che l'articolo 31 è inserito nell'ambito del Titolo IV in cui sono contenuti i criteri generali di calcolo delle riserve tecniche di tutti i contratti vita e si inquadra nella disciplina generale di applicazione delle c.d. basi di secondo ordine (in linea con le norme contenute nella Direttiva 92/96/CEE, ora confluita nella Direttiva 2002/83/CE, e in precedenza recepite dall'articolo 25, commi da 1 a 10 del d.lgs.174/95).

Le disposizioni del Titolo V (articoli da 33 a 52), invece, integrano la disciplina generale con riferimento alle sole riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisto e dettano norme applicabili solo in relazione ai contratti per cui le imprese decidano di calcolare le riserve tecniche su basi c.d. di primo ordine. In tale ambito, l'articolo 33 sancisce il principio di presunzione di sufficienza delle riserve (già presente nel comma 11 dell'articolo 25 del d.lgs.174/95), imponendo che tutte le componenti delle riserve tecniche, ivi comprese le riserve per spese future, siano valutate su basi c.d. di primo ordine.

In tale ottica è stato formulato l'articolo 34 che assume l'ipotesi che le spese future siano pari ai caricamenti per spese di gestione previsti in tariffa. Inoltre, in coerenza con l'articolo 33, è stato precisato che non è consentito tener conto delle future partecipazioni agli utili (proventi finanziari derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione).

Pertanto nella valutazione della riserva per spese future di cui all'articolo 34 non è consentito tener conto di differenze tra caricamenti e spese effettive future se non in senso prudenziale, valutando l'eventuale esigenza di costituire una riserva aggiuntiva per spese future nel caso in cui, come disciplinato all'articolo 49 del Regolamento, il livello complessivo della riserva non corrisponda più a criteri di prudenza.

Da quanto sopra deriva che l'articolo 49 trova applicazione solo nei casi in cui le imprese adottino basi tecniche c.d. di primo ordine e non anche qualora le imprese, in conformità dell'articolo 31, determinino le riserve con basi c.d. del secondo ordine.

Alla luce del quadro sopra delineato, delle osservazioni pervenute e per maggiore chiarezza, sono stati riformulati gli articoli 31 e 34 e rinominati il Titolo V e gli articoli 33 e 34.

In particolare al comma 1 dell'articolo 31, è stata prevista la possibilità di considerare nella valutazione della riserva spese future ulteriori fonti di finanziamento per l'impresa limitatamente ai futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione. Il comma 2 dell'articolo 31 è stato collocato nell'articolo 34 in quanto più propriamente applicabile alle riserve definite sulle basi c.d. di primo ordine.

L'articolo 34 è stato riformulato chiarendo, al comma 1, che nel calcolo della riserva spese su basi c.d. del primo ordine non possono essere considerati i futuri proventi finanziari destinati a finanziare le spese di gestione e al comma 2 che, per i contratti a premio periodico, la riserva spese su basi c.d. del primo ordine debba essere calcolata in misura pari alla quota del caricamento di gestione di competenza dell'esercizio successivo.

Si chiarisce altresì che in applicazione delle basi c.d. di secondo ordine, le spese amministrative future devono intendersi aggiornate al momento della valutazione della riserva.

L'Associazione Professionale Parametrica chiede se, ai fini del calcolo della riserva per spese future, sia possibile effettuare compensazioni tra i diversi contratti, tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del Regolamento richiedono di calcolare le riserve tecniche contratto per contratto e che l'articolo 25, comma 6 dispone che non è consentito alle imprese costituire riserve tecniche negative.

L'articolo 31, comma 1, stabilisce che ai fini del calcolo delle riserve spese debbano essere considerati i soli saldi positivi tra le spese attese e le corrispondenti fonti di finanziamento per le imprese. Pertanto, anche alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 25, comma 6 e 26, comma 2, non è ammessa compensazione tra le riserve tecniche dei diversi contratti.

Art. 37 (Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

L'ANIA osserva che la necessità di integrare la riserva matematica per tener conto di sfasamenti temporali potrebbe verificarsi anche in periodi di andamenti non decrescenti dei tassi di interesse riscontrabili sul mercato.

La proposta è stata accolta e l'articolo è stato modificato introducendo lo specifico riferimento all'andamento finanziario degli attivi dell'impresa a cui sono collegati i contratti.

Art. 53 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI) e Art. 54 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *index linked*)

L'Associazione Professionale Parametrica chiede che venga chiarito se nella determinazione della riserva spese dei contratti *unit o index linked* debbano essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1 in relazione al tasso da utilizzare per l'attualizzazione dei flussi.

Proposta accolta. Agli articoli 53 e 54 è stato chiarito che la deroga alla normativa sul tasso massimo di interesse si applica in relazione alle sole riserve tecniche di classe D del passivo. Conseguentemente per le riserve spese future dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI, valgono le norme generali di cui agli articoli 28 e 31 del Regolamento.

Art. 55 (Riserva aggiuntiva dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI)

L'ANIA osserva che il Regolamento non contiene previsioni sulla modalità di copertura delle riserve aggiuntive dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI e chiede conferma che le stesse possano essere coperte con attivi di classe C.

Le modalità di copertura delle riserve tecniche non rientrano nell'ambito del presente Regolamento, ma saranno disciplinate con il Regolamento ISVAP di cui all'articolo 38, comma 2, del Codice.

Art. 56 (Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)

Comma 3

Il Consiglio Nazionale degli Attuari osserva che la valutazione della prudenza sulla tipologia e composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche non può essere di competenza dell'attuario incaricato, posto che la valutazione sulle politiche di assunzione, misurazione e gestione dei rischi, fra cui quelli finanziari, fa parte delle attività della funzione di *risk management* come ribadito nello schema di Regolamento in pubblica consultazione in materia di controllo interno.

Proposta non accolta. Analoga disposizione è vigente da tempo. Il comma 3 dell'articolo 56, circoscritto ai contratti *unit linked*, *index linked* e ai contratti di ramo VI, riprende infatti le disposizioni previgenti, dettate al paragrafo 10), punto 2, delle "Regole applicative dei principi attuariali e linee guida per l'attuario incaricato delle compagnie di assicurazione sulla vita" emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari e riconosciute da questa Autorità il 10 dicembre 1997.

Art. 59 (Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)

Il Consiglio Nazionale degli Attuari ritiene che la sottoscrizione da parte dell'attuario incaricato vita della relazione sul rendimento prevedibile rappresenti l'attestazione della presa coscienza dei contenuti della relazione e delle modalità di calcolo adottate dall'impresa e non anche l'attestazione della verifica della coerenza e correttezza dei risultati, che rimane nell'ambito delle competenze dell'impresa. Pertanto viene richiesto di modificare l'articolo eliminando l'accezione "di metodo e di merito".

La proposta non è stata accolta. Peraltro la facoltà per l'attuario incaricato di formulare osservazioni scritte, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti prevedibili era già prevista dalla normativa previgente ed in particolare al punto 6 della Sezione A delle "Linee guida su determinazione del rendimento prevedibile e riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse" emanate dallo stesso Consiglio Nazionale degli Attuari e dall'Ordine Nazionale degli Attuari, riconosciute da questa Autorità il 7 gennaio 2004.

Art. 60 (Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)

Il Consiglio Nazionale degli Attuari osserva che la verifica che l'impresa sia dotata di procedure adeguate per il calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili non può essere demandata all'attuario incaricato vita.

La proposta è stata accolta. Con la nuova formulazione, l'articolo 60 riprende puntualmente quanto già previsto dal punto 2 della Sezione A delle *"Linee guida su determinazione del rendimento prevedibile e riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse"* emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari e dall'Ordine Nazionale degli Attuari, riconosciute da questa Autorità il 7 gennaio 2004.

Art. 63 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato) e Art.65 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

Il Consiglio Nazionale degli Attuari, nel richiamare l'articolo 36, comma 2, del Codice, osserva che gli obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP posti in capo all'attuario incaricato, previsti agli articoli 63 e 65 del Regolamento, devono essere invece adempiuti dall'impresa qualora la stessa non riesca a rimuovere le cause del rilievo formulato dall'attuario o se non condivida il rilievo stesso. Pertanto propone di eliminare dal Regolamento gli obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP, posti in capo all'attuario incaricato.

Proposta non accolta. L'obbligo di informare gli organi societari di cui all'articolo 36, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, non esime l'attuario incaricato dagli ulteriori obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP sanciti dall'articolo 190 del Codice. Peraltro, i casi di violazione delle norme trattati agli articoli 63 e 65 del Regolamento riguardano situazioni in cui l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni, abbia espresso un giudizio negativo sulla tariffa, abbia rilevato la violazione da parte dell'impresa delle norme sui tassi massimi garantiti, o abbia riscontrato un'insufficienza delle riserve tecniche. Tali circostanze configurano violazioni di norme che possono pregiudicare la continuità dell'impresa e che pertanto rientrano nell'ambito applicativo del comma 4 del citato articolo 190, che già impongono all'attuario incaricato di informare tempestivamente l'ISVAP.

Art. 73 (Entrata in vigore)

L'Associazione Professionale Parametrica chiede di specificare se le norme sulle riserve tecniche debbano decorrere dal bilancio di esercizio 2007 oppure dal bilancio di esercizio 2008.

Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a partire dalla relazione semestrale al 30 giugno 2008; quelle inerenti allo schema di relazione tecnica sulle tariffe si applicano invece a decorrere dal 1° giugno 2008.